

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5904 di Venerdì 01 agosto 2025

La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie

L'obbligo formativo dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 è immediatamente obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri con riferimento al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

La natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni

L'obbligo formativo ex articolo 97: caratteri di autonomia e permanenza

La specificità del Modulo "Cantieri" e la sua obbligatorietà

La distinzione sistematica tra articolo 37 e articolo 97

L'assenza di fasi transitorie per l'articolo 97

Le implicazioni giurisprudenziali e l'orientamento consolidato

L'autonomia e la permanente operatività dell'obbligo formativo ex articolo 97

La natura giuridica degli Accordi Stato-Regioni

L' Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una **fonte normativa secondaria** che trova la propria legittimazione in virtù degli specifici rinvii contenuti nell'articolo 37, commi 2 e 7, del decreto legislativo 81 del 2008. La norma primaria di cui all'articolo 37 nei due commi citati (ad esempio nei commi 9 e 10) demanda espressamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di "*durata, contenuti minimi e modalità della formazione*" per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i datori di lavoro.

Questa **delega normativa** opera secondo il principio della riserva di legge relativa, per cui il legislatore primario stabilisce i principi fondamentali mentre la fonte secondaria ne definisce le modalità applicative. Tuttavia, è fondamentale rilevare che tale meccanismo di rinvio **non si estende all'articolo 97**, il quale non contiene alcun riferimento agli accordi della Conferenza Stato-Regioni per la disciplina degli obblighi formativi ivi previsti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA084] ?#>

L'obbligo formativo ex articolo 97: caratteri di autonomia e permanenza

L'articolo 97, comma 3-ter, stabilisce che *"per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione"*. Tale disposizione presenta caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dal regime formativo generale dell'articolo 37.

L'**obbligo formativo dell'articolo 97** presenta infatti un carattere di immediata operatività, essendo finalizzato a garantire che i soggetti investiti delle funzioni di coordinamento e verifica delle condizioni di sicurezza nei cantieri possiedano le competenze necessarie per l'espletamento di tali delicate funzioni.

Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 22842 del 31 maggio 2016, *"il datore di lavoro dell'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, configurandosi tale obbligo non come mera formalità burocratica ma come dovere sostanziale di controllo"*.

La specificità del Modulo "Cantieri" e la sua obbligatorietà

Il **modulo formativo specifico per cantieri di 6 ore** rappresenta un elemento caratterizzante dell'obbligo formativo ex articolo 97. Tale modulo non costituisce un'innovazione introdotta dall' Accordo Stato-Regioni, ma si configura come **specificazione tecnica dell'obbligo di "adeguata formazione"** già previsto dalla norma primaria citata. La sua necessità deriva dalla peculiarità dei rischi presenti nei cantieri temporanei o mobili e dalla complessità delle funzioni di coordinamento e verifica che il datore di lavoro dell'impresa affidataria è chiamato a svolgere.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che gli obblighi di sicurezza nei cantieri edili richiedono competenze specialistiche. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 33239 del 24 luglio 2019, ha precisato che *"il datore di lavoro dell'impresa affidataria che subappalti parte dei lavori a imprese esecutrici ha l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e di coordinare gli interventi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 97"*. Tale obbligo presuppone necessariamente il possesso di competenze tecniche specifiche, che il modulo "cantieri" è volto a garantire.

La distinzione sistematica tra articolo 37 e articolo 97

La distinzione tra i due regimi formativi non è meramente formale, ma riflette una diversa ratio legis e una differente collocazione sistematica all'interno del decreto legislativo 81 del 2008. L'**articolo 37** si inserisce nel Titolo I, dedicato ai **"Principi comuni"**, e disciplina la formazione generale dei lavoratori, dirigenti e preposti. L'**articolo 97**, invece, è collocato nel Titolo IV, relativo ai **"Cantieri temporanei o mobili"**, e disciplina specificamente gli obblighi del datore di lavoro dell' impresa affidataria.

Questa collocazione sistematica evidenzia come l'obbligo formativo dell'articolo 97 sia funzionale alle specifiche responsabilità che il datore di lavoro dell'impresa affidataria assume nei cantieri edili. Come chiarito dalla **Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 2036 del 17 gennaio 2025**, *"il datore di lavoro di un'impresa affidataria o esecutrice non può esimersi dalle proprie responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni facendo affidamento sull'operato di altri soggetti parimenti obbligati"*.

L'autonomia dell'obbligo formativo ex articolo 97 emerge chiaramente dalla considerazione che esso non è subordinato ai termini e alle modalità previste per la formazione generale, ma deve essere adempiuto in funzione delle specifiche esigenze operative del cantiere. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 930 del 13 gennaio 2023, ha ribadito che *"nell'ambito di un cantiere edile con lavori in subappalto, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano su tutti i soggetti che esercitano i lavori"*, evidenziando come la formazione specifica sia presupposto indispensabile per l'adempimento di tali obblighi.

L'assenza di fasi transitorie per l'articolo 97

Un aspetto di particolare rilevanza pratica concerne l'**assenza di disposizioni transitorie per l'obbligo formativo ex articolo 97**. Mentre l'Accordo Stato-Regioni prevede un termine di 24 mesi per l'adempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro disciplinati dall'articolo 37, l'Accordo stesso non ha alcun potere giuridico di prevedere una fase transitoria per un obbligo che è già in vigore da anni in forza dell'articolo 97.

Questa differenza non è casuale, ma riflette la **diversa natura dei due obblighi**.

L'obbligo formativo dell'articolo 97 è infatti operativo sin dall'entrata in vigore dell'attuale articolo 97 così formulato nel decreto legislativo 81 del 2008, in quanto funzionale all'esercizio delle specifiche competenze di coordinamento e verifica che caratterizzano la posizione del datore di lavoro dell'impresa affidataria. La mancanza di fasi transitorie si giustifica con la considerazione che tali competenze sono essenziali per l'esercizio delle funzioni previste dalla norma e non possono essere differite nel tempo senza compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione.

Le implicazioni giurisprudenziali e l'orientamento consolidato

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la **natura autonoma e immediatamente operativa dell'obbligo formativo ex articolo 97**. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 17683 del 6 maggio 2024, ha precisato che *"ogni datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi, anche quando derivanti da interferenze con l'attività di altre imprese"*.

Questo orientamento consolidato evidenzia come l'**adeguata formazione** costituisca presupposto indispensabile per l'adempimento degli obblighi di sicurezza. La formazione specifica per cantieri non può quindi essere considerata un mero adempimento burocratico, ma rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'effettiva capacità del datore di lavoro dell'impresa affidataria di svolgere le **funzioni di coordinamento e verifica** previste dalla legge.

L'autonomia e la permanente operatività dell'obbligo formativo ex articolo 97

Tale obbligo si caratterizza per la sua **specificità funzionale**, la sua **immediata operatività** e la sua **indipendenza dalle disposizioni transitorie** previste per altri regimi formativi.

La distinzione tra l'obbligo formativo generale dell'articolo 37 e quello specifico dell'articolo 97 non è meramente formale, ma riflette una **diversa ratio legis** e una differente collocazione sistematica. Mentre il primo è volto a garantire una formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro, il secondo è finalizzato a fornire le competenze specialistiche necessarie per l'esercizio delle specifiche funzioni di coordinamento e verifica nei cantieri edili.

L'assenza di fasi transitorie per il previgente articolo 97 si giustifica in primo luogo per una questione giuridica già chiarita, l'Accordo 2025 non ha il **potere giuridico** di modificare un obbligo previgente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, ed entra in gioco pure la natura essenziale delle competenze ivi richieste, che non possono essere differite nel tempo senza compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione. Il **modulo "cantieri" di 6 ore** rappresenta quindi un **elemento caratterizzante e immediatamente esigibile** dell'obbligo formativo, la cui omessa osservanza può comportare responsabilità penali e amministrative per il datore di lavoro dell'impresa affidataria.

In definitiva, l'interpretazione sistematica delle norme conferma che l'obbligo formativo ex articolo 97 costituisce un **presidio autonomo e permanente della sicurezza nei cantieri**, non suscettibile di deroghe o proroghe e immediatamente esigibile sin dall'assunzione delle funzioni di datore di lavoro dell'impresa affidataria.

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it